



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI N. 699 DI DATA 8 Ottobre 2019

OGGETTO:

Chizzola Combustibili e Legnami S.r.l. – stabilimento di Mori (TN), loc. Brianeghe.
Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) della ditta Chizzola Combustibili e Legnami S.r.l. (di seguito *Ditta*), con sede legale in Mori (TN), via Dante, 38, presentata in data 16 aprile 2019 (ns. prot. n. 249879) e integrata in data 19 giugno 2019 (ns. prot. n. 394900 di data 20 giugno 2019), in data 26 agosto 2019 (ns. prot. n. 523210) ed in data 18 settembre 2019 (ns. prot. n. 572317), relativa allo stabilimento sito in Mori (TN), loc. Brianeghe, riguardante un impianto di deposito carburanti, con particolare riferimento alla domanda di autorizzazione per l'installazione di una postazione dedicata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi in serbatoio;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico al rilascio dell'autorizzazione per la messa in riserva (operazione di recupero R13) di propri rifiuti liquidi pericolosi prodotti fuori sito e costituiti da residui acquosi contenenti olio derivanti dalla bonifica di cisterne di carburante (codice CER 16.07.08*);

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *"comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3"*;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 18 aprile 2019 (ns. prot. n. 254335) e la contestuale richiesta al comune di Mori (TN) di comunicare, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto;

vista la nota di Novareti S.p.A. di data 9 maggio 2019, prot. n. 5937 (ns. prot. n. 296237), con la quale la stessa segnala al Comune di Mori, per il quale effettua la gestione dei servizi pubblici di rete, che per lo stabilimento in oggetto risulta vigente un'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco e di tipo nero di acque reflue industriali rilasciata dallo stesso Comune di Mori in data 10 gennaio 2017, prot. n. 445, che allega per opportuna conoscenza;

rilevato pertanto che al momento della presentazione della domanda di AUT in relazione allo stabilimento in oggetto, in base agli atti istruttori, sono vigenti le seguenti autorizzazioni ambientali:

- a) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue industriali di prima pioggia originate dal dilavamento dei piazzali ed allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco delle acque reflue industriali di seconda pioggia originate dal dilavamento degli stessi piazzali, rilasciata dal Comune di Mori in data 10 gennaio 2017, prot. n. 445 (ns. prot. n. 296237 di data 9 maggio 2019), ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*);
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera secondo la dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale pervenuta in data 26 ottobre 2016 (ns. prot. n. 563674), ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

rilevato dalla sopra citata autorizzazione comunale di data 10 gennaio 2017 che nell'ambito della relativa istruttoria è stato acquisito a suo tempo il parere positivo espresso dal Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione in data 29 agosto 2016 (ns. prot. n. 449678);

vista la propria nota di data 6 giugno 2019 (ns. prot. n. 363580), con la quale è stata indetta per il giorno 20 giugno 2019 la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., per l'espressione dei provvedimenti di competenza comunale in ordine alle autorizzazioni allo

scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di tipo nero e di tipo bianco, nonché per le emissioni acustiche;

visto il verbale (rep. n. 60 di data 27 giugno 2019) della conferenza di servizi tenutasi il giorno 20 giugno 2019, dal quale si rileva, tra l'altro, che:

a) **RIFIUTI:**

- lo stabilimento si trova in area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Mori classifica come “*aree produttive del settore secondario*” e pertanto la localizzazione di detta nuova attività (operazione di recupero R13) risulta compatibile con la destinazione urbanistica dell'area;
- il deposito del rifiuto è previsto in un serbatoio in acciaio completamente chiuso, di capacità pari a 32 m³, posizionato fuori terra su pavimentazione in calcestruzzo, coperto con tettoia e dotato di bacino di contenimento di volume pari a quello del serbatoio, maggiorato del 10%;
- il deposito si trova all'interno di un'area delimitata con rete metallica ed il relativo progetto ha già ottenuto il parere favorevole del Servizio Antincendi e protezione civile di data 20 luglio 2018 (ns. prot. n. 425732);

b) **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- non avendo ancora deciso quale modello/marca di serbatoio installerà e, conseguentemente, quali saranno le caratteristiche del sistema di sfiato e del relativo sistema di abbattimento delle emissioni, per la chiusura della conferenza di servizi e il prosieguo dell'istruttoria la Ditta si impegna a presentare la seguente documentazione:
 - allegato tecnico alla domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
 - scheda tecnica del serbatoio e del relativo sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
 - planimetria del sito di stoccaggio con indicata la posizione dello sfiato;
- il Comune di Mori esprime in ogni caso il proprio assenso al rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, rilevando la scarsa entità delle emissioni generate dallo sfiato del nuovo serbatoio per lo stoccaggio dei rifiuti;

c) **SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

- l'installazione del nuovo deposito in serbatoio di rifiuti liquidi comporta di fatto un miglioramento dal punto di vista degli scarichi perché la prevista copertura del serbatoio, seppur modesta, sottrae comunque una parte della superficie del piazzale al dilavamento di eventuali sostanze imbrattanti da parte delle acque meteoriche;
- il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la Depurazione non rileva particolari problematiche nella gestione del depuratore di Mori e conferma pertanto il parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura nera rilasciato in data 29 agosto 2016 (ns. prot. n. 449678);
- il Comune di Mori esprime il proprio assenso al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura bianca e nera senza la necessità di acquisire la formale domanda da parte della Ditta e confermando l'autorizzazione in essere di data 10 gennaio 2017, prot. n. 445;

d) **EMISSIONI ACUSTICHE**

- viene acquisita agli atti, come allegato al verbale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 20 giugno 2019 a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e per gli effetti dell'art. 8, commi 4 e 5, della legge 447/1995, secondo la quale “*le attività svolte nell'insediamento di 38065 Mori via Dante 38 risultano conformi al Piano di zonizzazione acustica vigente del Comune di Mori, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 20 maggio 2014 e, nello specifico, che le emissioni acustiche prodotte rientrano nei limiti previsti, anche a fronte di quanto richiesto con la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale*”;
- il Comune di Mori esprime il proprio nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 e 6, della legge 447/1995);

considerato che con nota di data 25 giugno 2019 (ns. prot. n. 404843) il procedimento è stato sospeso per richiesta alla Ditta di integrazioni alla domanda, con particolare riferimento alla

documentazione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera compresa nell'AUT, così come emerso nel corso della conferenza di servizi di data 20 giugno 2019;

considerato che con la medesima nota è stato altresì precisato alla Ditta che, a seguito della trasmissione della documentazione integrativa, l'istruttoria tecnica e amministrativa era da ritenersi conclusa con esito positivo e che il rilascio del provvedimento autorizzatorio finale era subordinato, ai sensi dell'art. 20 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21, alla presentazione di una garanzia finanziaria a favore della Provincia autonoma di Trento a copertura dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi, secondo le modalità stabilite con delibera della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento dei rifiuti n. 206 del 23 luglio 1986;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 26 agosto 2019 (ns. prot. n. 523201) consistenti in:

- allegato tecnico alla domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- preventivo della ditta Righetto Serbattoi S.r.l. per un serbatoio monocamera in acciaio al carbonio di prima scelta di tipo EN10025 S235JR con monoparete e bacino di contenimento in acciaio al carbonio al 110% della capacità del serbatoio;
- scheda tecnica dello sfiato in ottone con cilindri a carboni attivi, dimensionati per il trattamento di circa 250 l/ora di aria, da applicare al serbatoio come sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- planimetria generale dell'intera attività denominata "*PLANIMETRIA GENERALE*" - Tavola 1 datata agosto 2019, con evidenziata l'area deposito carburanti e il sito di stoccaggio rifiuti;
- tavola tecnica denominata "*PIANO TERRA COPERTURA SEZIONE*" - Tavola 2 datata agosto 2019, con riportate le sezioni del sito di stoccaggio dei rifiuti e con indicata la posizione della fonte emissiva (M1 – serbatoio) e del punto di emissione (E1 – sfiato ai carboni attivi);

rilevato dalla suddetta documentazione integrativa e dalla relativa lettera accompagnatoria che, rispetto alla domanda presentata in data 16 aprile 2019 (ns. prot. n. 249879), causa esigenze tecniche è stato variato l'orientamento del serbatoio (da nord-sud a est-ovest);

ritenute esaustive le integrazioni tecniche presentate rispetto a quanto richiesto con nota di data 25 giugno 2019 (ns. prot. n. 404843) e ininfluenza la variazione di orientamento del serbatoio ai fini del rilascio dell'AUT;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento (in seguito *Piano*);

visto in particolare il piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2593 di data 12 novembre 2004, il quale, nel delineare i criteri di individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi, stabilisce al paragrafo 4.4 "*Criteri generali*" che "*per gli impianti di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) si applica la sola restrizione della localizzazione in area produttiva di livello provinciale e locale e di servizio destinate a tali specifiche finalità, con alcune restrizioni di esercizio e tutela ambientale*" (punto 3);

preso atto che la particella sulla quale insiste lo stabilimento in oggetto ed in particolare lo stoccaggio di rifiuti in questione (p.ed. 1550 C.C. Mori) ricade in un'area che il Piano Regolatore Generale comunale di Mori classifica come "*aree produttive del settore secondario*";

atteso che la Ditta tratta al massimo 2.000 t/anno di rifiuti pericolosi e che le attività di recupero esercitate sono compatibili con la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste lo stabilimento;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge*

provinciale 15 maggio 2013, n. 9", ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

vista la propria nota di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale, al fine di semplificare le procedure di verifica interne al Servizio, vengono definite le fattispecie in materia di gestione dei rifiuti che sono da escludere dalle procedure di VIA e/o di verifica di assoggettabilità;

rilevato che tra le predette fattispecie sono inclusi i nuovi impianti che operano la sola messa in riserva di rifiuti (operazione di recupero R13);

considerato che l'impianto in questione ha una potenzialità istantanea teorica inferiore alla soglia dei 50 Mg, oltre la quale gli impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi sono sottoposti alla procedura di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale;

ritenuto doveroso limitare lo scarico dei rifiuti pericolosi contraddistinti dal codice CER 16.07.08* nel serbatoio ad un massimo di 250 l/ora, coincidenti con la potenzialità massima dichiarata del sistema di abbattimento a presidio dello sfiato;

vista la deliberazione n. 206 del 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante "*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi*", così come modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1140 del 7 luglio 2014, la quale stabilisce tra l'altro che per l'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per m³ di rifiuto stoccato, con un minimo di € 516,45;

vista la fideiussione bancaria n. 8340 di data 13 settembre 2019 (ns. prot. n. 572317 di data 18 settembre 2019) emessa dalla Cassa Rurale Alto Garda B.C.C. - S.C. con sede legale in Arco (TN), viale delle Magnolie, 1, per conto della Ditta a favore della Provincia autonoma di Trento, per l'importo di € 4.957,99 a copertura dell'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi autorizzata;

atteso che la fideiussione bancaria sopra richiamata è conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante della società, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

rilevato dalla documentazione tecnico-grafica che la nuova emissione in atmosfera è costituita dallo sfiato del nuovo serbatoio per rifiuti liquidi pericolosi di capacità pari a 32 m³, presidiato da un sistema di filtrazione a carboni attivi, e deriva esclusivamente dalla movimentazione del fluido all'interno del serbatoio stesso nelle fasi di carico e scarico;

ritenuto opportuno rinominare d'ufficio il suddetto serbatoio con la sigla M3 ed il relativo sfiato con la sigla E2, in modo da mantenere una nomenclatura univoca delle unità produttive e delle emissioni in atmosfera all'interno dello stabilimento;

rilevato dalla stessa documentazione presentata dalla Ditta che l'eventuale emissione in atmosfera degli inquinanti avviene con semplice tiraggio naturale, per il solo effetto della differenza di pressione esistente tra gli effluenti gassosi e l'aria atmosferica circostante e senza alcun gradiente termico;

ritenuto pertanto che la portata (eventuale) in emissione sarà di entità molto esigua, ridotta ulteriormente dalle perdite di carico dovute alla tubazione di raccordo del serbatoio ed al sistema di abbattimento che la Ditta intende installare;

considerato pertanto ragionevole non prescrivere alcun autonomo controllo da parte della Ditta, pur essendo l'emissione convogliata, in quanto per la modalità di formazione del reflujo aeriforme e per le sue caratteristiche (portata esigua, discontinua ed a temperatura ambiente) risulterebbe molto difficoltoso il campionamento dello stesso;

ritenuto comunque doveroso che, al fine di dimostrare l'effettiva corretta gestione del sistema di filtrazione a carboni attivi, i dati relativi ai quantitativi totali di carboni attivi installati, le relative date di sostituzione e le fatture di acquisto siano conservate presso lo stabilimento e rese disponibili per un periodo di cinque anni;

considerato che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce all'art. 269, comma 1, che l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera deve riguardare l'intero stabilimento, che deve pertanto essere autorizzato o in forma ordinaria o in via generale, non essendo possibile la vigenza di regimi autorizzatori diversi per il medesimo stabilimento;

ritenuto pertanto doveroso disporre l'archiviazione, a decorrere dalla data della presente determinazione, della dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale pervenuta in data 26 ottobre 2016 (ns. prot. n. 563674), in quanto le emissioni in atmosfera ivi riportate devono ora essere autorizzate in regime ordinario per effetto dell'installazione del nuovo sfiato collegato al serbatoio per rifiuti liquidi pericolosi di capacità pari a 32 m³ per il quale non è stata ad oggi adottata un'autorizzazione in via generale;

ritenuto congruo stabilire che la frequenza di effettuazione degli autonomi controlli periodici in corrispondenza dell'emissione convogliata E1 (derivante dalla lavorazione del legno, con particolare riferimento alla "Sezionatrice" M1 ed alla "Troncatrice" M2) sia quadriennale, in quanto la medesima attività rientra fra quelle autorizzabili "in via generale", confermando tutte le prescrizioni contenute nell'allegato tecnico "AVG3 - prescrizioni tecniche per attività di falegnameria" alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015 a cui ha aderito la Ditta per la stessa emissione E1 e per la fonte emissiva D1 derivante dallo stoccaggio e dalla movimentazione del materiale finito;

ritenuto altresì congruo prescrivere che il prossimo autonomo controllo periodico in corrispondenza dell'emissione convogliata venga effettuato entro il 15 novembre 2020, vale a dire quattro anni dopo la data di messa a regime dell'emissione E1 (ns. prot. n. 563674 di data 27 ottobre 2016);

considerato che la nuova emissione e le emissioni esistenti, in ragione dei rifiuti stoccati, delle materie prime utilizzate, delle lavorazioni svolte e dei sistemi di abbattimento installati, sono ritenute suscettibili di rispetto dei limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P., integrati con i limiti stabiliti ;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

visto il parere favorevole con prescrizioni (caratteristiche di resistenza al fuoco ed altezza della recinzione interposta tra il serbatoio fuori terra ed il deposito del legname) formulato dal Servizio Antincendi e Protezione Civile in data 20 luglio 2018 (ns. prot. n. 425732) e allegato alla domanda presentata in data 16 aprile 2019 (ns. prot. n. 249879), in merito al progetto "*SERBATOIO FUORI TERRA ACQUA-GASOLIO MC. 32 SITO IN MORI (TN) – VIA DANTE 38 (att. n. 12.2.b DPR 151 01 agosto 2011)*";

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 (*"Prescrizioni"*) alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 23, 24, 65, 66, 67-bis, 84, 86, 88, 102-bis (comma 2) e 102-ter;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

visto il D.M. 12 giugno 2002, n. 161;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1704 del 6 ottobre 2015 inerente le autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera, ed in particolare l'allegato tecnico *"AVG3 - prescrizioni tecniche per attività di falegnameria"*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare l'art. 14, comma 2, ed il Titolo III;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese"* ed in particolare l'art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia"*

ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° aprile 2019, le modifiche organizzative relativamente alle strutture complesse, alle strutture semplici, agli uffici e agli incarichi speciali della Provincia, assumendone le relative disposizioni e prendendo atto altresì delle relative declaratorie;

considerato che la suddetta deliberazione conferma in capo al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale;

d e t e r m i n a

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Chizzola Combustibili e Legnami S.r.l., con sede legale in Mori (TN), via Dante, 38, di cui legale rappresentante è il sig. Emerino Chizzola, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione alla messa in riserva (operazione di recupero R13) in un serbatoio fuori terra di propri rifiuti liquidi pericolosi prodotti fuori sito e costituiti da residui acquosi contenenti olio derivanti dalla bonifica di cisterne di carburante (codice CER 16.07.08*), ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, includendo anche le emissioni in atmosfera fino ad oggi autorizzate secondo la dichiarazione di adesione all'autorizzazione in via generale pervenuta in data 26 ottobre 2016 (ns. prot. n. 563674);
 - c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue industriali originate dal dilavamento dei piazzali (prima pioggia) rilasciata dal Comune di Mori in data 10 gennaio 2017, prot. n. 445, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - d) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco delle acque reflue industriali originate dal dilavamento dei piazzali (seconda pioggia) rilasciata dal Comune di Mori in data 10 gennaio 2017, prot. n. 445, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - e) nulla osta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("*Prescrizioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha una **durata di 15 anni dalla data della presente determinazione**, fatto salvo il nulla osta acustico che rimane comunque valido fino ad eventuali modifiche sostanziali ai fini delle emissioni acustiche, dando atto che il termine di validità dei provvedimenti compresi nella presente autorizzazione decorre dalla data del presente provvedimento; **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
6. di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
7. di avvertire che il Comune di Mori si riserva la facoltà di modificare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco e nero di acque reflue industriali e di revocare le stesse autorizzazioni qualora gli scarichi non fossero conformi alle disposizioni di legge; le stesse disposizioni possono essere modificate anche qualora il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione rilevi che la natura o la quantità di liquame immesso sia causa di disfunzione dell'impianto di depurazione finale;
8. di rammentare al Comune di Mori (TN) di contabilizzare tutti i reflui che vengono immessi nel collettore delle acque nere, comprese le eventuali acque piovane;
9. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
10. di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
11. di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
12. di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

13. di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 8340 di data 13 settembre 2019 (ns. prot. n. 572317 di data 18 settembre 2019) emessa dalla Cassa Rurale Alto Garda B.C.C. - S.C. con sede legale in Arco (TN), viale delle Magnolie, 1, prestata nei confronti della Provincia autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 4.957,99 nell'interesse della Ditta;
14. di rammentare che l'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto da detto comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
15. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Chizzola Combustibili e Legnami S.r.l., al Comune di Mori territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti e, per conoscenza, al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione, a Novareti S.p.A. ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
16. di avvertire che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
17. di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.



IL SOSTITUTO DIRIGENTE

- ing. Paolo Piccinni -

LMO-SB/om

Allegati:

- Allegato 1 ("Prescrizioni");
- Allegato 2 ("Raccomandazioni");
- Allegato 3 ("Elaborati progettuali / Relazione tecnica").

ALLEGATO 1

Prescrizioni

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni convogliate

REPARTO	MACCHINA	EMISSIONI	INQUINANTI	ABBATTIMENTO
LAVORAZIONE DEL LEGNO	M1 Sezionatrice M2 Troncatrice	E1 6.720 Nm ³ /h	Polveri totali	Filtro a secco
STOCCAGGIO RIFIUTI	M3 Serbatoio 32 m ³	E2 Tiraggio naturale	Carbonio Organico Totale	Adsorbitore senza rigenerazione

Tabella 2: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
LAVORAZIONE DEL LEGNO	D1 Stoccaggio e movimentazione materiale finito	diffuse	Polveri totali	Confinamento

Prescrizioni

- i dati relativi ai quantitativi totali di carboni attivi installati a presidio dell'emissione in atmosfera identificata con la sigla 2, le relative date di sostituzione e le fatture di acquisto devono essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili **per un periodo di cinque anni**;
- il limite di emissione per l'inquinante "*polveri totali*" in corrispondenza dell'emissione convogliata identificata con la sigla E1 viene fissato in 10 mg/Nm³;
- la Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio** dell'impianto che dà luogo alla nuova emissione E2, **deve comunicare** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente le **date di messa in esercizio e di messa a regime**. La **messa a regime** dovrà comunque avvenire **entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**;
- la Ditta deve effettuare, con **cadenza quadriennale (prossima scadenza 15 novembre 2020)**, **periodici autonomi controlli limitatamente in corrispondenza all'emissione convogliata in atmosfera identificata con la sigla E1**, dandone **comunicazione preventiva** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente. Detti

autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella Tabella 1, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, **devono essere conservati** presso lo stabilimento **per un periodo di 10 anni** dalla data di effettuazione degli stessi e devono essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo;

- e) tutte le emissioni convogliate presenti devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, anche durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, integrati con il limite stabilito alla lettera b) del presente elenco;
- f) i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni sono quelli stabiliti dalla Tabella 3; i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; **sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato**; in particolare la determinazione del C.O.T. deve essere effettuata utilizzando metodica strumentale (UNI EN 12619);
- g) in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, la Ditta deve informare **entro le otto ore successive** il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni;
- h) durante le lavorazioni, nonché per lo stoccaggio e la movimentazione di eventuali materiali polverulenti, devono essere adottate le migliori tecniche e tutte le altre possibili cautele atte a garantire il massimo contenimento delle emissioni in atmosfera in forma diffusa, esercendo gli impianti in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 ed alla documentazione pervenuta in data in data 26 ottobre 2016 (ns. prot. n. 563674);
- i) le lavorazioni che producono scarti costituiti da segatura fine e polvere devono essere effettuate in ambienti confinati; eventuali aperture dell'edificio (porte, finestre, ecc...) sono ammesse esclusivamente per consentire il normale ricambio dell'aria e non devono essere fonte di emissione diffusa; allo stesso modo anche eventuali ricambi d'aria mediante ventilazione forzata non devono essere finalizzati all'asporto e all'evacuazione di sostanze inquinanti prodotte durante le lavorazioni;
- j) gli stoccaggi di sottoprodotti, scarti di lavorazione o di altro materiale polverulento devono essere opportunamente gestiti per evitare la dispersione di polveri; in particolare:
 - gli stoccaggi costituiti da materiale grossolano (tranciati di varie dimensioni, cippato, trucioli, rifili, segatura grossolana, ...) devono essere effettuati in sili, ovvero in appositi box o contenitori coperti e tamponati su almeno tre lati; è ammesso lo stoccaggio in cumuli anche non delimitati, purché adeguatamente coperti o comunque protetti dalle azioni eoliche;
 - gli stoccaggi costituiti da segatura fine o polvere, devono essere effettuati in sili, ovvero in box o contenitori completamente chiusi, la cui eventuale apertura deve essere limitata alle sole fasi di scarico o travaso del materiale accumulato con mezzi meccanici;
- k) durante le operazioni di movimentazione di sottoprodotti, scarti di lavorazione o di altro materiale polverulento devono essere adottate le seguenti prescrizioni:
 - il conferimento del materiale per la formazione degli stoccaggi (siano essi in cumuli o in box) e il carico su sistemi di trasporto meccanico o su automezzi, deve avvenire ponendo la massima cura affinché allo scarico sia ridotta al minimo l'altezza di caduta del

materiale; la medesima precauzione deve essere adottata per lo scarico dei sili di stoccaggio o di eventuali sistemi di trasporto di tipo meccanico, anche mediante l'utilizzo di specifici dispositivi, quali ad esempio proboscide flessibile, deflettori sulla bocca di uscita dei nastri trasportatori o sistemi automatici di regolazione dell'altezza di caduta;

- i sistemi di trasporto di tipo meccanico (es. nastri trasportatori) devono essere adeguatamente protetti per evitare la dispersione del materiale trasportato; allo stesso modo il carico degli automezzi in uscita dallo stabilimento deve essere convenientemente coperto;
- i piazzali di manovra, la viabilità interna e le aree maggiormente soggette al transito di mezzi di trasporto devono essere adeguatamente pavimentati ed oggetto di periodica manutenzione e pulizia, con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi;
- eventuali sversamenti o fuoriuscite accidentali di materiale polverulento in ambienti aperti, che possano originare emissioni diffuse, devono essere tempestivamente rimossi provvedendo qualora necessario ad una pulizia delle aree interessate;

l) eventuali operazioni di pulizia con aria compressa non possono avvenire in ambienti esterni;

m) i sistemi di abbattimento, mitigazione e contenimento devono essere mantenuti in continua efficienza.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Tabella 3: metodi analitici per il controllo delle emissioni

<i>Parametro</i>	<i>Metodo</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1 + UNI EN 1948-2 + UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	Manuale	NIOSH 2016	2003
	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNI 11574	2015
	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 3 debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 3 si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero, previo trattamento di disoleazione, delle acque reflue industriali costituite dalle **acque di prima pioggia** (5 mm di altezza pluviometrica) del dilavamento dei piazzali dell'insediamento contraddistinto dalle p.ed. 1550 e 1551 C.C. Mori, sui quali vengono effettuate operazioni di carico e scarico di prodotti petroliferi, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Mori (TN) e di Novareti S.p.A.;
- b) deve essere eseguita periodicamente la manutenzione delle condotte e dell'impianto di disoleazione per i quali deve essere tenuto un registro sul quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione, le date e gli interventi operati, le anomalie riscontrate, il prelievo ed il trasporto dei rifiuti speciali decadenti da parte di ditte specializzate;
- c) le acque di prima pioggia devono essere accumulate in apposita vasca e, una volta terminato l'evento piovoso, immesse in modo graduale nella rete fognaria, previo idoneo trattamento, per un **quantitativo massimo giornaliero di 6 m³ e per una portata annua massima di 600 m³**;
- d) lo scarico deve rispettare in ogni momento i seguenti limiti:
 - BOD₅: 250 mg/l;
 - COD: 500 mg/l;
 - oli minerali: 5 mg/l;
 - grassi e oli animali e vegetali: 40 mg/l;
 - Colore non percettibile con diluizione 1:40;i restanti parametri devono essere conformi ai limiti della tabella G allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, integrata con gli altri ulteriori parametri della tabella D allegata allo stesso T.U.L.P., ad esclusione dei numeri 48, 50, 51, 52 e 53 della medesima tabella D e dei corrispondenti parametri indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- e) devono essere installati e mantenuti funzionanti idonei e distinti totalizzatori dei volumi (contatori) atti a stabilire i quantitativi di reflu scaricati nella pubblica fognatura di tipo nero;
- f) prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo nero deve essere presente un punto di ispezione e prelievo opportunamente conformato e sempre accessibile al personale addetto al controllo, che è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- g) la ditta deve consentire il prelievo per le analisi di campioni di effluente anche da parte del personale addetto alla gestione dell'impianto di depurazione finale;
- h) tutti i pluviali devono essere facilmente ispezionabili a terra;
- i) i pozzetti d'ispezione devono avere dimensioni proporzionali alla profondità al fine di consentire un'agevole ispezione, devono essere privi di decantazione ed i fondelli devono essere realizzati con materiale idoneo con esclusione del cemento.

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco, previo trattamento di disoleazione, delle acque reflue industriali costituite dalle **acque di seconda pioggia** del dilavamento dei piazzali dell'insediamento contraddistinto dalle p.ed. 1550 e 1551 C.C. Mori, sui quali vengono effettuate operazioni di carico e scarico di prodotti petroliferi, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Mori (TN) e di Novareti S.p.A.;
- b) deve essere eseguita periodicamente la manutenzione delle condotte e dell'impianto di disoleazione per i quali deve essere tenuto un registro sul quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione, le date e gli interventi operati, le anomalie riscontrate, il prelievo ed il trasporto dei rifiuti speciali decadenti da parte di ditte specializzate;
- c) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- d) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
- e) prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo bianco deve essere presente un punto di ispezione e prelievo opportunamente conformato e sempre accessibile al personale addetto al controllo, che è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- f) tutti i pluviali devono essere facilmente ispezionabili a terra;
- g) i pozzetti d'ispezione devono avere dimensioni proporzionali alla profondità al fine di consentire un'agevole ispezione, devono essere privi di decantazione ed i fondelli devono essere realizzati con materiale idoneo con esclusione del cemento.

Rifiuti

Autorizzazione in regime ordinario, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (operazione di recupero R13), in un serbatoio fuori terra di **volume pari a 32 m³**, di propri rifiuti liquidi pericolosi prodotti fuori sito costituiti da **residui acquosi contenenti olio derivanti dalla bonifica di cisterne di carburante (codice CER 16.07.08*)**.

Capacità istantanea: 32 m³

Quantitativo massimo: 2.000 t/anno.

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestito nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) l'organizzazione impiantistica e la dislocazione dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti devono essere conformi alla planimetria denominata "*PLANIMETRIA GENERALE*" – Tavola 1 datata agosto 2019 – e alla tavola tecnica denominata "*PIANO TERRA COPERTURA SEZIONE*" – Tavola 2 datata agosto 2019 – (di seguito *Planimetrie*), presentate dalla Ditta in data 26 agosto 2019 (ns. prot. n. 523210) ed allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- d) **lo scarico dei rifiuti pericolosi contraddistinti dal codice CER 16.07.08* nel serbatoio non può superare i 250 l/ora;**
- e) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161;
- f) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso al codice CER 16.07.08*;
- g) durante l'esercizio dell'attività autorizzata devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e operativi per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali, mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- h) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi devono essere effettuate al coperto e deve avvenire in maniera da impedire eventuali travasi o spandimenti sul piazzale di manovra;
- i) durante le fasi di trasferimento dei rifiuti dai mezzi di trasporto al serbatoio di stoccaggio e, successivamente, da questo ai mezzi di trasporto per il conferimento dei rifiuti agli altri impianti di recupero, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e operativi per evitare la dispersione delle arie esauste;
- j) è vietato stoccare rifiuti al di fuori del deposito specificamente individuato allo scopo;

- k) la zona di conferimento dei rifiuti (ingresso fino all'area di scarico rifiuti) deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotata di sistemi di raccolta in vasca di accumulo delle acque di prima pioggia e dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi;
- l) il sottofondo dell'intera area di manovra e di conferimento dei rifiuti deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile;
- m) durante l'esercizio delle attività autorizzate devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987;
- n) le operazioni di deposito devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
 - protette dagli agenti meteorici da adeguati sistemi di difesa;
 - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- o) il serbatoio di deposito dei rifiuti deve essere stagno e provvisto di idonea chiusura superiore, per proteggere i rifiuti dalle acque meteoriche;
- p) il serbatoio che ha contenuto i rifiuti pericolosi prima di essere destinato ad altri impieghi deve essere sottoposto a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- q) la permanenza dei rifiuti nel deposito per la messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico);
- r) la presenza dello stoccaggio di rifiuti deve essere opportunamente contrassegnata con etichette o targhe, apposte sul serbatoio o collocate nell'area di deposito; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata (R13);
- s) è vietato costituire stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- t) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti;
- u) il serbatoio di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido deve possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; inoltre deve essere dotato:
 - di un bacino di contenimento di capacità almeno pari all'intero volume del serbatoio;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento;
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- v) **la superficie disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere di almeno 32 m² (1 m² per ogni t di rifiuto)**, in modo da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli eventuali impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
- w) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- x) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque devono essere mantenuti in continua efficienza;

- y) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- z) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati sulle quantità e caratteristiche dei rifiuti, le loro modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto dei rifiuti;
- aa) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio e a quelle ad esse accessorie, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Scarichi idrici

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6868 del 8 ottobre 1999 i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti industriali e aventi recapito nelle pubbliche fognature sono tenuti a presentare all'Ente gestore **entro il 31 marzo di ogni anno** la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente, secondo le modalità e prescrizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 al punto C; in tale denuncia al quantitativo scaricato in fognatura si deve sommare il volume annuo di acque di pioggia **su di una superficie di 1.125 m²**. Qualora il ritardo del pagamento del canone, relativo alla denuncia presentata, si protragga oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione.

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che **il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri**.

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi

